

ALLEGATO N. 6

SCHEMA DI PATTO DI INTEGRITA'

Tra

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e Molise "G. Caporale", Via Campo Boario, 64100 Teramo C.F. 80006470670 P. IVA 00060330677 (di seguito IZS)

E

.....(di seguito "la partecipante") con sede legale in
.....via.....n.....P.IVA.....in perso-
na di....., nato a.....il....., in qualità di
.....

Premesso

1. Che per patto di integrità di intende un accordo avente ad oggetto la regolamentazione dei comportamenti degli operatori economici e dei dipendenti dell'IZS, nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture. Esso stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra le Amministrazioni aggiudicatrici e gli operatori economici, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espreso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio;
2. Che il patto di integrità costituisce, parte integrante di qualsiasi gara indetta dall'IZS avente ad oggetto:
 - L'affidamento di lavori pubblici il cui importo presunto sia uguale o superiore ad € 150.000,00 IVA esclusa;
 - L'affidamento di contratti di appalto di servizi, inclusi ovvero esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del D. Lgs. 50/2016, il cui importo presunto sia uguale o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del medesimo decreto;
 - L'affidamento di lavori, servizi o forniture, anche di importo presunto inferiore alle soglie di cui ai punti precedenti, laddove si ravvisi l'opportunità della sua applicazione e a condizione che il Patto d'integrità trovi espreso richiamo nei documenti della procedura;
3. Che il patto d'integrità costituisce altresì parte integrante e sostanziale dei contratti stipulati tra l'IZS e le ditte aggiudicatrici a conclusione delle procedure sopra indicate;
4. Che con l'inserimento del patto di integrità nella documentazione di gara si intende garantire una leale concorrenza e pari opportunità di successo a tutti i partecipanti, nonché garantire una corretta e trasparente esecuzione del procedimento di selezione e affidamento;
5. Che l'IZS in adesione ai principi della trasparenza delle attività amministrative, secondo le modalità e condizioni indicate di seguito, verificherà l'applicazione del patto di integrità sia da parte dei partecipanti alla gara sia da parte dei propri dipendenti, collaboratori e consulenti;

tutto ciò premesso, le Parti concordano e stipulano quanto segue:

Art. 1

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Patto.

Art. 2

Il patto di integrità deve essere obbligatoriamente sottoscritto per accettazione dal titolare o rappresentante legale della Ditta offerente, in caso di ATI/Consorti di imprese, dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante di tutte le imprese raggruppate, nonché dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate quali esecutrici della prestazione.

Art. 3

Il patto di integrità deve essere presentato insieme alla documentazione di rito richiesta dal bando di gara o dalla lettera di invito nei casi previsti al punto 2 delle premesse.

Art. 4

Il patto di integrità costituirà parte integrante di qualsiasi contratto/convenzione stipulato con l'IZS nei casi indicati al punto 2 delle premesse.

Art. 5

Il patto di integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell'IZS e di tutti i potenziali contraenti a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espreso impegno anti-corruzione, consistente, tra l'altro, nel non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione o valutazione da parte della stazione appaltante.

Art. 6

L'IZS si impegna a rendere pubblici, con la massima tempestività, i dati più rilevanti riguardanti l'assegnazione, nonché i criteri di scelta e la loro applicazione ai casi particolari.

Art. 7

La partecipante si impegna a segnalare all'IZS qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni di gara o di contratto.

Art. 8

La partecipante dichiara altresì che non si è accordata e non si accorderà con altri soggetti interessati all'assegnazione del contratto per limitare in alcun modo la concorrenza. La partecipante sarà altresì tenuta responsabile nei confronti dell'IZS del comportamento delle ditte ad essa collegate.

Art. 9

La partecipante si impegna a rendere noti tutti i pagamenti eseguiti riguardanti il contratto eventualmente assegnatole a seguito del contratto/convenzione in oggetto, inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti e prende nota e accetta che, nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con questo patto di integrità, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- a) esclusione dalla procedura di affidamento e incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, l'applicazione di una penale dall'1% al 5% del valore del contratto;
- b) revoca dell'aggiudicazione, risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 del codice civile e l'incameramento della cauzione definitiva. L'IZS può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole degli interessi pubblici. È fatto salvo in ogni caso l'eventuale diritto al risarcimento del danno.
- c) Esclusione della partecipante dalle gare indette dall'IZS per cinque anni.